1869

N° 98

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Venerdì 9 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4976 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. La cessazione della fiera franca di Sinigaglia è prorogata al giorno 8 agosto 1869.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Firenze addì 21 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

*Relazione a S. M. del ministro della marina, in udienza dell'*11 *marzo* 1869.

Sire,

Col Regio decreto 8 novembre 1868 furono riformate le tabelle di armamento del naviglio dello Stato, rendendole più consone ai bisogni delle artiglierie e delle macchine, elementi che attualmente devono soli regolare le proporzioni degli equipaggi.

Tali nuove disposizioni, la di cui decorrenza fu fissata al 1° gennaio p. p., non potevano aver vigore dalla stessa data per i bastimenti in missione all'estero, tornando troppo difficile la esecuzione di quei movimenti di personale che le nuove tabelle avrebbero richiesto, e quindi con altro R. decreto del 13 dicembre scorso anno si è protratta per le suddette navi all'estero l'applicazione della Sovrana disposizione 8 novembre p. p. fino al loro ritorno nei porti dello Stato.

Però essendosi riconosciuto che per i capi macchinisti potrebbesi senza alcuno sconcerto nell'amministrazione, e senza bisogno di movimento personale applicare subito le disposizioni della tabella 6ª annessa al ripetuto Regio decreto 8 novembre 1868, e che anzi, ritardandola, ne verrebbe a scapitare lo interesse e la posizione dei predetti ufficiali macchinisti, il riferente credette suo dovere rassegnare alla M. V. il qui unito schema di decreto, mercè il quale rimane derogato all'altro R. decreto 13 dicembre 1868, per quanto riguarda i capi macchinisti imbarcati sulle RR. Navi in missione all'estero, e si lusinga che la M. V. vorrà sanzionare coll'augusta Sua firma siffatto equo provvedimento.

Il numero 4957 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 novembre 1868, che riforma le tabelle relative all'armamento del naviglio dello Stato;

Visto l'altro Regio decreto in data 13 dicembre 1868, che protrae, pei Regi legni in missione all'estero, l'applicazione dei Regi decreti 5 e 8 novembre 1868, relativi alle tabelle d'armamento;

Sentito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le disposizioni della tabella 6ª, approvata con Regio decreto 8 novembre 1868, avranno vigore, dal 1° gennaio prossimo passato, anche pei capi macchinisti imbarcati sovra le Regie Navi, che si trovano in missione all'estero, non dovendo essere estesa ai medesimi l'eccezione contenuta nel Nostro decreto del 13 dicembre 1858.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 11 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

A. Ribotty.

Il numero 4958 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Casirate Olona, Mettone e Lacchiarella, in data 7 e 9 dicembre successivo, 22 e 24 febbraio 1867;

Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° maggio venturo i comuni di Casirate e Mettone sono soppressi ed aggregati a quello di Lacchiarella.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Lacchiarella, cui si procederà a cura del prefetto della provincia in base alle attuali liste amministrative, riformate a norma del 2° comma dell'articolo 17 della succitata legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.

Il numero 4959 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Milano nell'adunanza del 13 settembre 1866, e quelle dei Consigli comunali di Baggio, Muggiano e Sellanuova, in data 6, 7 e 27 gennaio 1867;

Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A partire dal 1° maggio venturo i comuni di Muggiano e Sellanuova sono soppressi ed aggregati a quello di Baggio.

Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Baggio, cui si procederà a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 7 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.

Il numero 4978 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 15 maggio 1867, numero 3704;

Sulla proposta del ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono condonate le multe incorse, a termini dell'art. 6 del succitato decreto, dai contribuenti dei comuni della Sicilia, nei quali si è proceduto ad un nuovo accertamento delle rendite dei fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 17 marzo 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. Cambray Digny.

REGOLAMENTO

per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Caserta.

(*Continuazione e fine — Vedi i n. 96 e 97*)

Capo IX. — *Della sorveglianza sulle strade.*

Art. 103. Indipendentemente dalla sorveglianza devoluta all'ufficio tecnico e sulle opere in corso delle nuove strade in costruzione e sul mantenimento di quelle già costruite, la Deputazione per mezzo dei consiglieri provinciali locali, ed altrimenti ancora, vigilerà agli esatti adempimenti degli obblighi contratti dagli appaltatori costruttori o manutentori, ed ogni anno ne riferirà al Consiglio nella sua sessione ordinaria.

Art. 104. Perchè la vigilanza dei consiglieri provinciali possa esercitarsi più efficacemente, e senza equivoci, a ciascun di essi, in apposito quadro di riparto proposto dall'ufficio tecnico, ed approvato dalla Deputazione, sarà assegnato un tratto di strada da sorvegliare nel perimetro del rispettivo mandamento.

Art. 105. Ove un consigliere provinciale, o perchè non domicili nel proprio mandamento o per altro impedimento qualunque, non possa esercitare un tal mandato, deve darne avviso alla Deputazione, la quale affiderà ad altro consigliere dello stesso mandamento o del mandamento vicino la sorveglianza di quel tratto di strada assegnato al consigliere assente od altrimenti impedito.

Art. 106. In ogni trimestre l'ufficio tecnico praticherà una visita ordinaria sulle strade, nei giorni e nei mesi che volta per volta verranno fissati dall'ingegnere capo, il quale baderà che essa non avvenga sempre in giorni e mesi determinati.

Art. 107. A giudizio dell'ingegnere capo possono anche praticarsi delle visite straordinarie quando l'interesse del servizio le reclami.

Art. 108. Nelle visite ordinarie e straordinarie l'ufficio tecnico a tempo opportuno darà avviso al consigliere provinciale locale del giorno, dell'ora, e del luogo in cui comincerà la visita. Ove lo stimi potrà anche avvisarne lo appaltatore.

Art. 109. I consiglieri provinciali possono anche soli, e senza la compagnia dell'ingegnere incaricato eseguire le visite ordinarie. Debbono poi eseguirle da soli quando il trimestre fosse per compiersi, e l'ufficio tecnico non avesse ancora fissato il convegno di cui all'articolo precedente.

Art. 110. Essi alla fine di ogni trimestre invieranno direttamente alla segreteria della Deputazione provinciale un certificato che indichi il tratto di strada visitato, il suo stato viabile, se vi sieno difetti o contravvenzioni, e quali, ed a chi imputabili.

Art. 111. Indipendentemente da quello dei consiglieri provinciali l'ufficio tecnico, ove non vi siano osservazioni in contrario, rilascerà nella stessa epoca indicata nell'articolo precedente un altro certificato secondo il modo attualmente in uso, ai piedi del quale indicherà se alla visita trimestrale intervenne il consigliere locale, di cui tanto nell'affermativa quanto nella negativa declinerà il nome.

Art. 112. In vista dei due certificati del consigliere e dell'ufficio tecnico la Deputazione disporrà la liberanza dell'estaglio trimestrale convenuto nel contratto di appalto.

Ove manchi uno de' due certificati la liberanza non potrà aver luogo. Ben vero, se quello del consigliere locale non fosse pervenuto quindici giorni dopo l'epoca stabilita dall'art. 110, la liberanza sarà tratta sul solo certificato dell'ufficio tecnico.

La Deputazione malgrado il pervenimento de' due certificati può rifiutare la liberanza dell'estaglio trimestrale quando abbia sospetti valevoli sul regolare mantenimento della strada.

Art. 113. Se per inadempimento degli obblighi contrattuali, o per mancanze rinvenute sulla strada, o per contravvenzioni al presente regolamento imputabili allo appaltatore, l'ufficio tecnico stimasse non rilasciare il certificato di cui all'art. 111 dovrà farne rapporto alla Deputazione provinciale, manifestando i provvedimenti che avrà adottato a carico dello appaltatore.

Art. 114. In occasione di danni cagionati da cause straordinarie l'ingegnere capo appena ricevutone l'avviso dall'appaltatore come è prescritto nell'articolo 86 nel più breve termine possibile inviterà il consigliere locale ad assistere alla verifica e misuratura di essi. Le operazioni eseguite, e i danni verificati saranno consacrati in apposito verbale sottoscritto dal consigliere provinciale, dall'ingegnere incaricato e dall'appaltatore.

Art. 115. Ove il consigliere locale, malgrado l'avviso ricevutone, non intervenisse alla verifica, l'ingegnere incaricato potrà procedervi da solo purchè però vi sia un'urgenza manifesta e giustificata.

In questo caso però dovrà indicare a piè del verbale il nome del consigliere non intervenuto e la data e il numero della nota d'invito all'uopo direttagli.

Art. 116. Il verbale corredato della stima dei danni sarà dall'ufficio tecnico inviato alla Deputazione provinciale, la quale approverà, se lo stimi, la spesa, ed autorizzerà i lavori di riparazione. Senza questa autorizzazione i lavori non potranno intraprendersi.

Art. 117. Qualora però i danni verificati avessero interrotto o potessero interrompere il transito o renderlo pericoloso minacciando la caduta di qualche frana o il crollamento di qualche opera d'arte, l'ingegnere incaricato, udito il parere del consigliere provinciale, farà immediatamente eseguire quei lavori che reputerà atti a render libero il transito e a tutelare la sicurezza pubblica e l'interesse dell'Amministrazione, rendendone immediatamente conto alla Deputazione provinciale.

TITOLO II.
Delle strade consortili.

Capo I. — *Dalla costruzione delle strade consortili.*

Art. 118. — La costruzione di nuove strade consortili avviene per iniziativa del Consiglio o della Deputazione provinciale, ovvero per iniziativa del comune maggiormente interessato.

Art. 119. Quando l'iniziativa è del Consiglio provinciale, esso invita la Deputazione a farne studiare il progetto dal suo ufficio tecnico. Nella sessione ordinaria dell'anno seguente, o anche in una sessione straordinaria, la Deputazione presenterà al Consiglio il progetto di massima, o quando non vi siano difficoltà il progetto artistico della nuova strada.

Art. 120. Quando l'iniziativa è della Deputazione provinciale essa deve proporre all'approvazione del Consiglio provinciale il progetto di massima della nuova strada. Il Consiglio nell'approvarlo stabilirà contemporaneamente se, ed in qual misura debba concorrere la provincia nell'opera progettata.

Art. 121. Ottenuto l'assentimento del Consiglio provinciale, la Deputazione fa elaborare il progetto artistico della nuova strada nei modi stabiliti nel titolo 1°, capo 1° del presente regolamento.

Art. 122. La larghezza totale delle nuove strade consortili sarà in pianura di metri 6,50 compresi i passeggiatoi ed i fossi laterali; nei monti di metri 6,00. La larghezza del capostrada sarà di metri 3,70. La pendenza massima sarà del 5 per cento. Per lo spessore della massicciata, per la forma della superficie, e per la qualità de' materiali saran tenuti presenti le condizioni tecniche locali, e le norme che hanno ottenuto nella provincia la sanzione dell'esperienza.

Art. 123. Il riparto della spesa, detratta la quota di concorso della provincia di cui all'articolo 103, sarà fatto dall'ufficio tecnico fra i comuni chiamati in consorzio secondo il grado d'interesse di ognuno.

Art. 124. A definire questo interesse si avranno a guida i seguenti criteri:

a) La lunghezza chilometrica della strada nel perimetro del territorio comunale.

b) L'imposta fondiaria de' terreni laterali alla strada, compresi nella larghezza di un chilometro per parte.

c) L'ammontare della tassa sulla ricchezza mobile degli stabilimenti industriali e commerciali, e quella che si paga da' proprietari di foreste, cave, e miniere, nel perimetro del comune.

d) Ricavato della tassa comunale per affitto di suolo ed are pubbliche per fiere e mercati.

Art. 125. Oltre la quota di concorso che potrà spettare al comune, in base dei suddetti criteri, quando la strada ne traversasse l'abitato, il comune concorrerà per un quarto alla spesa totale di quel tratto che lo traversa.

Art. 126. La quota spettante a ciascun comune sarà indicata non con somme determinate, ma con cifre proporzionali. Ciascun comune potrà fornire la quota che gli sarà stata assegnata, costituendo il fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 30 agosto 1868, nº 4613.

Art. 127. Quando la costruzione di una nuova strada consortile fosse d'iniziativa d'un comune, ed esso richiedesse il concorso della provincia oltre quello degli altri comuni che potrà chiamare in consorzio, giusta l'art. 43 della legge 20 marzo 1865, alligato *F*, dovrà con apposita deliberazione del Consiglio comunale avanzarne domanda alla Deputazione provinciale, la quale, assunte quelle informazioni che crederà opportune, la presenterà corredata del suo parere al Consiglio provinciale nella sessione ordinaria dell'anno in corso.

Art. 128. Alla costruzione delle strade consortili si provvede negli stessi modi e con le stesse forme stabilite nel Titolo I. Capo I. del presente regolamento.

Capo II. — *Della costituzione del consorzio, e della sorveglianza sui lavori di costruzione.*

Art. 129. Il progetto artistico della nuova strada, il progetto di riparto della spesa, quando l'opera è d'iniziativa dell'Amministrazione provinciale sarà pubblicato ne' comuni interessati per mezzo del prefetto della provincia, il quale autorizzerà una convocazione straordinaria dei rispettivi Consigli comunali, onde deliberino nel termine che sarà stato da lui antecedentemente fissato. Trascorso questo termine, il prefetto stesso, udito il Consiglio di prefettura, statuirà sulla costituzione del consorzio decidendo in pari tempo sulle osservazioni e sui richiami dei comuni. Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso di che all'art. 46 della legge 20 marzo 1865, alligato *F*.

Quando la provincia non concorra alla spesa si provvede alla costituzione del consorzio con le norme generali dettate con gli articoli 43 e seguenti della citata legge, e con quelle speciali contenute nel presente capitolo.

Art. 130. I sindaci de' comuni interessati, otto giorni dopo la notificazione della legale costituzione del consorzio, convocheranno i rispettivi Consigli comunali, i quali con le norme sancite dalla legge comunale e provinciale eleggeranno a maggioranza assoluta di voti quel numero di delegati che sarà stato assegnato a ciascun comune in proporzione della propria quota di concorso.

Art. 131. A stabilire il numero di delegati spettante a ciascun comune servirà di base la minor quota di concorso che darà dritto ad un sol delegato, per modo che saranno assegnati a ciascun comune tanti delegati per quante volte la rispettiva quota di concorso conterrà la quota minima che sarà servita di base.

Le frazioni minori della metà della quota minima non saranno calcolate, quelle maggiori della metà si avranno per intere.

Art. 132. Sulle stesse basi sarà stabilito il numero di delegati spettanti alla provincia. I delegati della provincia saranno eletti dalla Deputazione provinciale.

Art. 133. I verbali delle elezioni de' delegati a cura dei rispettivi sindaci saranno trasmessi alla Deputazione provinciale, la quale convocherà in assemblea generale i delegati eletti.

Art. 134. Quando la quota di concorso della provincia sia minore del terzo della spesa totale, l'Assemblea generale nomina un Consiglio d'amministrazione composto di tre membri. La presidenza del Consiglio e dell'Assemblea generale spetta di dritto al delegato provinciale.

Art. 135. Quando invece la quota di concorso della provincia raggiunga il terzo della spesa totale, è in facoltà della Deputazione, giusta l'art. 50 della legge 20 marzo 1865, alligato *F*, di assumere la diretta amministrazione del consorzio. In questo caso però nelle riunioni dell'Assemblea generale del consorzio la Deputazione non ha dritto di voto, il quale si esercita dal solo delegato provinciale.

Art. 136. Nell'uno e nell'altro caso le attribuzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione sono regolate dall'art. 48 della cennata legge.

Art. 137. La Deputazione potrà sempre per gravi motivi interessanti l'economia o l'ordinamento generale del consorzio sospendere le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione deferendole all'Assemblea generale. Questo dritto si esercita dal prefetto della provincia quando la Deputazione avesse assunto la diretta amministrazione del consorzio.

Art. 138. Un consorzio già costituito per la costruzione di una strada si estende anche al mantenimento di essa.

L'Assemblea generale ed il Consiglio di amministrazione del consorzio per la costruzione di una strada durano in carica fino al totale compimento e collaudazione dell'opera.

Possono ancora assumere la gestione economica ed amministrativa del mantenimento della strada già costruita, salvo la rinnovazione triennale prescritta dal capo seguente, quante volte la provincia ed i comuni interessati vi annuiscano. Se un solo degli enti interessati vi dissente, la Deputazione provinciale ed i Consigli comunali procederanno all'elezione de' novelli delegati.

Art. 139. La sede della Deputazione provinciale sarà la sede del Consiglio, e il tesoriere della provincia ne sarà il tesoriere quando la provincia concorra alla spesa della nuova strada. Quando non vi concorra, sede del consorzio sarà quello fra i comuni consortili lo più importante per maggior numero di popolazione agglomerata. L'esattore dello stesso comune sarà tesoriere del consorzio.

Art. 140. L'obbligo fatto dall'articolo 171 agli esattori dei comuni uniti in consorzio pel mantenimento delle strade comunali, è esteso anche agli esattori de' comuni in consorzio per la costruzione di nuove strade.

Art. 141. L'Assemblea generale si riunisce una volta l'anno e nel mese di agosto. Potrà essere convocata anche straordinariamente sempre che il Consiglio di amministrazione lo stimerà necessario.

Art. 142. Il Consiglio d'amministraz. avendo la gestione economica delle opere in costruzione, i libretti, le misure, gli scandagli, i certificati debbono essere anche da lui sottoscritti. Esso inoltre trae i mandati sui fondi consortili in vista de' certificati rilasciati dall'ingegrere direttore dell'opera.

Art. 143. La direzione dei lavori, quando la provincia concorra alla spesa, e quando la Deputazione non vi dissenta, è devoluta all'ufficio tecnico provinciale. Quando la provincia non vi concorra, sarà affidata ad uno ingegnere eletto dall'Assemblea generale.

Non potrà essere direttore chi non sia munito di patente che lo abiliti alla professione di ingegnere civile.

La nomina non sarà valida se non omologata dalla Deputazione provinciale.

La Deputazione nomina d'ufficio il direttore quando abbia per giustificati motivi e per due volte annullata l'elezione dell'Assemblea generale.

Art. 144. Lo stipendio e le indennità itinerarie del direttore sono determinate dall'Assemblea generale.

Quando la direzione è assunta dall'ufficio tecnico provinciale la Deputazione riterrà dalla quota di concorso della provincia lo ammontare dello stipendio e delle indennità determinate dall'Assemblea generale.

Art. 145. La spesa per la direzione sarà ripartita fra gli enti componenti il consorzio in proporzione della rispettiva quota di concorso.

Art. 146. La sorveglianza immediata sulle opere in costruzione, sia che la provincia concorra o no alla spesa, sia che vi concorra per il terzo o per meno, sarà esercitata da uno o più delegati dell'Assemblea generale a scelta del Consiglio d'amministrazione, oltre quella che deve esercitarvi il Consiglio stesso. Le attribuzioni dei delegati incaricati della sorveglianza saranno quelle stesse dei consiglieri provinciali prevedute nel titolo 1°, capo 1° del presente regolamento.

Art. 147. Le Giunte municipali di ogni comune interessato esercitano anch'esse la sorveglianza sulle opere in costruzione ne' limiti del territorio del rispettivo comune. Però non possono provvedere di propria autorità, e debbono riferire al Consiglio d'amministrazione.

Art. 148. La Deputazione provinciale esercita sempre l'alta sua sorveglianza sulle opere in corso di costruzione, ed ogni anno rende conto al Consiglio dell'andamento de' lavori.

Art. 149. In quanto ai conti ed ai bilanci si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 155 e 156.

Capo III. — *Del mantenimento delle strade consortili.*

Art. 150. Al mantenimento di ogni singola strada consortile si provvede per mezzo di appalto unico e complessivo. Le norme per gli appalti, per la consegnazione delle strade, e gli obblighi degli appaltatori saranno quelli stessi preveduti nel capo II, III, IV, titolo I.

Art. 151. La costituzione del consorzio ha luogo con le stesse regole stabilite nel capo precedente.

Art. 152. I criteri per definire il grado d'interesse al quale dovrà proporzionarsi la quota di concorso di ciascun comune consortile nella spesa del mantenimento, saranno quelli stessi

fissati nell'articolo 124, sia o no che la provincia concorra alla spesa.

Art. 153. Quando l'Assemblea generale o il Consiglio d'amministrazione di un consorzio costituito per la costruzione di una strada assuma anche la gestione economica del mantenimento di essa, continuano in carica durante il primo triennio del mantenimento, dopo del quale si rinnovano nel modo stabilito dagli articoli 171 e seguenti.

Art. 154. La sorveglianza sul mantenimento delle strade consortili si esercita nel modo detto nell'articolo 146.

Le attribuzioni de' delegati preposti alla sorveglianza saranno quelle stesse stabilite pei consiglieri provinciali nel 1° titolo, capo IX.

Art. 155. Il Consiglio di amministrazione, o la Deputazione provinciale nel caso abbia assunto la diretta amministrazione del consorzio, presenteranno ogni anno all'assemblea generale il conto morale, e il tesoriere del consorzio il conto materiale dell'anno precedente compilato secondo il regolamento sulla legge della contabilità generale.

Quando la provincia non concorra alla spesa il conto non s'intenderà acclarato se non dopo l'approvazione della Deputazione provinciale; quando vi concorra, il conto deve essere approvato dal Consiglio provinciale.

Art. 156. Il Consiglio di amministrazione inoltre, o la Deputazione provinciale quando abbia la diretta amministrazione del consorzio, presenterà all'Assemblea generale il bilancio presuntivo dell'anno vegnente, nel quale comprenderà:

a) La spesa pel mantenimento ordinario.
b) Quella per la direzione e sorveglianza.
c) Un fondo a calcolo per lavori eventuali.

Il bilancio, quando la provincia non concorra alla spesa, sarà approvato dalla Deputazione provinciale e reso esecutorio dal prefetto: quando vi concorra, sarà approvato dal Consiglio provinciale, salvo il disposto dell'art. 192 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

TITOLO III.

Della costruzione, mantenimento e sorveglianza delle strade comunali.

CAPO I. — *Norme generali per la costruzione e mantenimento delle strade.*

Art. 157. La costruzione di nuove strade comunali sarà regolata dalle stesse norme stabilite dal titolo 1°, capo 1° del presente regolamento. Sui mezzi necessari a far fronte alla spesa, e sul riparto di essa, saranno osservate le norme sancite dalla legge 30 agosto 1868, n° 4613.

Art. 158. Le nuove strade comunali avranno una larghezza, quando siano in pianura, non minore di m. 6,00, e nei monti non minore di m. 5,00. Lo spessore del massicciato non sarà minore di m. 0,13. La pendenza massima compatibilmente colle condizioni speciali dei luoghi, e per tratti non più lunghi di mezzo chilometro, non potrà eccedere il 7 per 0/0.

Art. 159. Il mantenimento delle strade comunali sarà ugualmente regolato dalle medesime norme e con le stesse condizioni dettate dal titolo I, capo II e seguenti del presente regolamento.

CAPO II. — *Come si provvede al mantenimento delle strade comunali.*

Art. 160. I comuni che hanno meno di 50 chil. di strade rotabili, *fra quelle debitamente classificate per comunali*, saranno riuniti in consorzio per la vigilanza e direzione del mantenimento stradale.

Art. 161. Il mantenimento di tutte le strade comprese in un consorzio sarà dato in appalto unico e complessivo.

Art. 162. Ciascun comune concorre alla spesa del mantenimento per la sola parte relativa alle strade proprie: concorre ugualmente alle spese di vigilanza e direzione nella misura che sarà stabilita dalla Deputazione provinciale in proporzione della rispettiva spesa di mantenimento.

Art. 163. La Deputazione stabilisce il numero dei delegati da eleggersi da ciascun comune in proporzione della estensione delle proprie strade.

A questa operazione servirà di elemento la estensione minore che darà dritto ad un sol delegato, per modo che saranno assegnati a ciascun comune tanti delegati per quante volte la estensione delle proprie strade conterrà la estensione minima che sarà servita di base.

Le frazioni minori del terzo della estensione minima non saranno calcolate, quelle maggiori del terzo si avranno per intere.

Art. 164. Il prospetto de' vari gruppi consortili, con le indicazioni delle aliquote di concorso, e del numero di delegati, sarà compilato dalla Deputazione provinciale, inteso l'ufficio tecnico, e notificato ai comuni interessati, i quali entro un mese dalla data della notificazione dovranno far pervenire alla Deputazione stessa le proprie osservazioni. Scorso questo termine, qualunque reclamo si avrà per non avvenuto.

Art. 165. La Deputazione, valutate le osservazioni dei comuni interessati, proclama la costituzione legale dei consorzi. Contro la deliberazione della Deputazione potranno i comuni interessati, entro 30 giorni dalla data della comunicazione fattane al sindaco, ricorrere al Consiglio provinciale. Il Consiglio nella sua prima sessione pronunzia definitivamente.

Art. 166. Ogni mutamento successivo nei consorzi già costituiti dovrà essere approvato dal Consiglio provinciale.

CAPO III. — *Della rappresentanza consortile.*

Art. 167. Ciascun consorzio sarà rappresentato da un'assemblea generale e da un Consiglio di amministrazione eletto dal seno dell'Assemblea stessa.

Art. 168. Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione son regolate e rese esecutorie ne' modi e con le formalità prescritte pei Consigli e per le Giunte comunali.

Art. 169. A cura de' sindaci de' comuni consortili, otto giorni dopo la notificazione della costituzione legale del consorzio, saranno convocati i rispettivi Consigli comunali, i quali con le norme sancite dalla legge comunale e provinciale eleggeranno a maggioranza assoluta di voti quel numero di delegati che sarà stato assegnato al comune, giusta l'articolo 163.

Art. 170. I verbali delle elezioni saranno trasmessi alla Deputazione provinciale, la quale comunicherà i nomi de' delegati co' rispettivi domicili al sindaco di quello fra i comuni consortili che essa Deputazione dichiarerà sede del consorzio, perchè il più importante o per maggior estensione di strade, o per maggior numero di popolazione agglomerata.

Art. 171. Il sindaco del comune, sede del consorzio, per la prima volta, con invito iscritto ai singoli delegati dei comuni consorti, convocherà l'assemblea generale, la quale eleggerà dal suo seno un presidente ed un segretario. Eleggerà pure un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di due deputati.

Le funzioni di presidente dell'assemblea generale non potranno cumularsi con quelle di presidente del Consiglio di amministrazione. Il segretario dell'assemblea può essere anche segretario del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da uno dei deputati a scelta del presidente del Consiglio stesso. Il segretario ha voto deliberativo.

Art. 172. L'assemblea generale si rinnova per metà ogni tre anni. Ove essa si componesse di un numero impari di delegati, dopo i primi tre anni se ne rinnoverà la metà più uno, e dopo i secondi tre anni l'altra metà, e così alternatamente di tre in tre anni.

Dopo i primi tre anni la scadenza della prima metà sarà determinata dalla sorte, ed in appresso dall'anzianità. I delegati scaduti possono essere rieletti.

A cura del presidente dell'assemblea generale saranno invitati quei comuni cui appartenevano i delegati scaduti a procedere alla elezione dei novelli rispettivi rappresentanti.

Art. 173. Il presidente ed il segretario dell'assemblea generale sono eletti ogni triennio.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in ufficio tre anni. Se ne rinnova uno per anno, e sono sempre rieleggibili. Dopo la costituzione del consorzio la scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Art. 174. L'assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno, e nel mese di agosto, per approvare il bilancio e discutere sugli affari che le potranno essere presentati dal Consiglio di amministrazione.

Potrà essere convocata straordinariamente sempre che il Consiglio lo crederà necessario.

Art. 175. Per gravi motivi interessanti l'economia e l'ordinamento generale del consorzio può la Deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione, deferendole allo esame dell'assemblea generale.

Art. 176. In ogni anno il Consiglio di amministrazione presenta all'assemblea generale il conto morale, ed il tesoriere del consorzio quello materiale dell'anno precedente.

Il conto del tesoriere non s'intenderà acclarato se non quando avrà ottenuto l'approvazione della Deputazione provinciale. Il Consiglio presenta inoltre il progetto del bilancio presuntivo dell'anno vegnente, nel quale comprende le spese del mantenimento ordinario, quelle di sorveglianza, una somma approssimativa per lavori straordinari, e tutte le spese che saranno necessarie al regolare andamento del servizio. Il bilancio votato dall'assemblea generale deve essere approvato dalla Deputazione provinciale, e reso esecutorio dal prefetto della provincia.

Art. 177. Il bilancio reso esecutorio a cura del Consiglio d'amministrazione sarà comunicato ai sindaci de' comuni componenti il consorzio, affinchè i rispettivi Consigli comunali nella sessione autunnale procedano allo stanziamento *nel proprio bilancio delle quote di concorso a ciascun comune attribuite.*

Non è in facoltà del Consiglio comunale di alterare la quota di concorso attribuita ai rispettivi comuni.

Art. 178. Gli esattori dei comuni consortili hanno l'obbligo di versare alla fine di ogni mese nelle mani del tesoriere del consorzio le quote dei rispettivi comuni per dodicesimo.

Art. 179. L'esattore del comune dove ha sede la Rappresentanza consortile sarà il tesoriere del consorzio.

CAPO IV. — *Sorveglianza delle strade comunali.*

Art. 180. La sorveglianza sulle strade comunali si esercita dalle Giunte municipali entro i limiti del territorio del rispettivo comune: dal Consiglio di amministrazione del consorzio e da un ingegnere direttore speciale delle strade del consorzio stesso.

La Deputazione provinciale esercita per mezzo dell'ufficio tecnico l'alta sorveglianza sul servizio e sul mantenimento delle strade comunali consortili, facendone rapporto ogni anno al Consiglio provinciale.

Art. 181. Le Giunte municipali non potranno provvedere di propria autorità, ma dovranno riferirne al Consiglio di amministrazione cui è affidata la gestione del consorzio.

Art. 182. La nomina dell'ingegnere direttore di cui all'articolo 180 è devoluta all'assemblea generale.

Non potrà essere direttore chi non sia munito di patente che lo abiliti alla professione d'ingegnere civile.

La nomina non sarà valida senza l'omologazione della Deputazione provinciale.

La Deputazione nomina d'ufficio l'ingegnere direttore quando abbia per due volte rifiutato la sua omologazione alla nomina proposta dall'assemblea.

Art. 183. Non si può contemporaneamente essere direttore di più consorzi stradali, ammenochè i consorzi non siano finitimi, e l'estensione complessa delle loro strade non ecceda i chilometri trenta.

Art. 184. Il direttore dura in ufficio tre anni e può essere rieletto.

Art. 185. Per gravi motivi il direttore può essere licenziato anche prima del suddetto termine. Però il licenziamento deve essere proposto con deliberazione motivata dall'assemblea generale ed assentito dalla Deputazione provinciale.

Art. 186. Quantunque un direttore rieletto varie volte potesse cumulare un lungo periodo di servizio, non avrà mai diritto a pensione di riposo.

Art. 187. Il suo stipendio e le sue indennità itinerarie sono fissate volta per volta dall'assemblea generale.

Il relativo ammontare sarà ripartito fra i comuni consortili in conformità dell'art. 162.

Art. 188. L'ingegnere direttore, previo avviso riservato alle Giunte dei rispettivi comuni consortili, esegue nel corso di ciascun trimestre, però in giorno e mesi non determinati, una visita ordinaria sulle strade poste sotto la sua giurisdizione.

Art. 189. Le Giunte municipali possono eseguire la visita trimestrale sulle strade anche senza la compagnia del direttore. Nell'uno e nell'altro caso dovranno però trasmettere al Consiglio di amministrazione un certificato sullo stato viabile delle strade del proprio comune.

Art. 190. Senza il certificato favorevole delle Giunte municipali non potranno essere pagate allo appaltatore le rate trimestrali di estaglio. Ben vero, se quindici giorni dopo trascorso il trimestre le Giunte non curassero di spedire i certificati al Consiglio d'amministrazione, i pagamenti potranno aver luogo.

Art. 191. Sempre che il bisogno lo richieda, il direttore può anche eseguire delle visite straordinarie; ma in questo caso deve ottenerne il permesso dal Consiglio di amministrazione. Ove vi sia un'urgenza giustificata, può eseguire la visita straordinaria prevenendone il Consiglio.

Art. 192. Tanto nelle visite ordinarie quanto nelle straordinarie egli esigerà da' sindaci locali un certificato comprovante la visita eseguita. Tali certificati serviranno di corredo alla liquidazione delle indennità itinerarie che egli presenterà alla fine di ciascun trimestre.

Art. 193. Nelle une e nelle altre egli giustificherà con apposito verbale le operazioni eseguite con o senza l'intervento delle Giunte municipali. Il verbale sarà trasmesso al Consiglio di amministrazione.

Art. 194. Ove dal verbale risultassero mancanze imputabili allo appaltatore, certificherà averne ordinato la remissione, riserbandosi di rapportarne l'adempimento. Ove invece le mancanze rinvenute siano imputabili a cause straordinarie, la cui spesa debba cedere a peso del consorzio, datone avviso al Consiglio di amministrazione, attenderà da esso l'autorizzazione di procedere al relativo estimativo, e non farà eseguire i lavori di remissione se non quando l'estimativo sia stato debitamente approvato dal Consiglio.

Art. 195. Se le inadempienze dello appaltatore si riscontrassero in parecchi verbali, provocherà a carico di lui dal Consiglio di amministrazione quelle multe che possono essergli inflitte.

CAPO V. — *Attribuzioni e doveri dell'ingegnere direttore.*

Art. 196. L'ingegnere direttore per la parte tecnica dipende dall'ufficio tecnico della provincia. Però fra gli atti a lui deferiti ha bisogno del visto dell'ingegnere capo pei soli capitolati d'appalto e progetti di lavori straordinari: non ne abbisogna per tutti gli altri che rientrano nella sfera del servizio ordinario.

Art. 197. Esso indica annualmente al Consiglio di amministrazione il presuntivo delle spese da contemplarsi nel bilancio: controlla gli ammannimenti ed il lavoro ordinario dello appaltatore: ne vigila il servizio; ed in generale esercita tutte le altre funzioni deferite agli ingegneri di sezione dell'ufficio tecnico provinciale.

Art. 198. Allorchè esce di ufficio è tenuto di procedere ad una consegna sommaria delle strade e ad una consegna formale degli atti dell'ufficio al suo successore. Le due consegne seguiranno con le norme ordinarie, e risulteranno da apposito verbale, una copia del quale sarà trasmessa al Consiglio di amministrazione. L'ultimo mese di stipendio non potrà essere pagato all'ingegnere direttore cessante se non dopo le suddette consegne.

Art. 199. Tutte le precedenti norme riguardanti il modo di sorveglianza e le attribuzioni del direttore sono applicabili anche a quei comuni che provvedono isolatamente al mantenimento delle proprie strade.

Art. 200. Insorgendo quistioni fra l'appaltatore e l'ingegnere direttore, o il Consiglio di amministrazione, la risoluzione delle medesime sarà devoluta, se riguarda la parte tecnica, all'ufficio tecnico della provincia; se la parte giuridica, al magistrato ordinario.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni alle strade provinciali, consortili e comunali.

CAPO I. — *Dei lavori detti* ad ordine *e di quelli che si eseguono ad economia.*

Art. 201. Diconsi lavori *ad ordine* quelli o di costruzione, o di riparazione, o di mantenimento, che si affidino o ad un appaltatore o a qualunque altra persona riconosciuta del mestiere, senza formalità d'incanti, e sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico.

Diconsi lavori *in economia* gli altri poi che si eseguono da operai a soldo dell'amministrazione, e sotto la immediata direzione dell'ufficio tecnico.

Art. 202. I due sistemi non possono adottarsi se non quando gl'incanti celebrati per lo appalto dell'opera che riflettono siano ripetutamente rimasti deserti; ovvero che i lavori non eccedano le lire 3,000, o finalmente per evitare il monopolio degli appaltatori.

Art. 203. I lavori ad ordine quando siano di costruzione o di riparazione non debbono mai eccedere la cifra del progetto, e, quando siano di mantenimento, quella che era stata preveduta nel capitolato di appalto.

Art. 204. Il prezzo dei lavori ad ordine, nei limiti stabiliti dal progetto o dal capitolato, si pagano alla fine di ogni quindicina: quando siano di costruzione o di riparazione, in vista degli scandagli, e quando siano di mantenimento, in vista dei certificati rilasciati dall'ingegnere incaricato, vidimati dal consigliere provinciale o dal delegato consortile addetto all'opera o alla strada cui i lavori si riferiscono, e vistati in ultimo dall'ingegnere capo.

Art. 205. Allorchè i lavori si conducono in economia, la mercede per la mano d'opera si paga direttamente agli operai o ai fornitori dei materiali provvisti, dal tesoriere alla fine di ogni settimana, in vista delle note che gli perverranno, e che saranno rilasciate dall'ingegnere incaricato col visto dell'ingegnere capo, e vidimate dal segretario della Deputazione o dal segretario del Consiglio di amministrazione del consorzio se i lavori riguardino un'opera consortile. Un duplicato di queste note che l'ingegnere capo o l'ingegnere direttore del consorzio certificheranno di essere state soddisfatte a cura de' medesimi, e lo stesso giorno dell'eseguito pagamento, sarà inviato al presidente della Deputazione provinciale o del Consiglio di amministrazione, secondo che l'opera o la strada sia provinciale o consortile.

Art. 206. Perchè i pagamenti settimanali dei lavori in economia non soffrano il ritardo che le formalità ordinarie di contabilità richiedono, sarà aperto un credito a favore dell'ingegnere capo o dell'ingegnere direttore del consorzio sulla Cassa provinciale o consortile, fino alla concorrenza di quella somma che la Deputazione o il Consiglio di amministrazione volta per volta reputerà sufficiente. Le note di cui all'articolo precedente terranno luogo di mandato, e giustificheranno l'esito, il duplicato di esse servirà di liberanza all'ufficio contabile dell'Amministrazione.

Art. 207. Tanto nei lavori ad ordine quanto in quelli in economia la responsabilità dell'ingegnere capo, e dell'ingegnere incaricato o dell'ingegnere direttore di un consorzio, che naturalmente è insita al rispettivo ufficio, si estende fino a garentire l'esatta esecuzione e la bontà dei lavori medesimi, per modo che essi, oltre la garentia cui son tenuti in forza dell'art. 1639 del codice civile, in qualunque epoca rispondono *de proprio* di qualunque frode e di qualsiasi danno a scapito dell'Amministrazione.

Art. 208. I consiglieri provinciali o i delegati consortili, quand'anche i lavori si conducano ad ordine o in economia, sono sempre tenuti a firmare gli scandagli, o i libretti di cui all'articolo 8, ed a rilasciare i certificati di cui agli articoli 110 e 146.

Art. 209. Nelle aste pubbliche ed in tutte le altre operazioni d'appalto, sia per costruzione di nuove strade, sia per mantenimento di quelle già costruite, si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale dello Stato.

Art. 210. Per quanto concerne la gestione economica ed amministrativa delle opere pubbliche della provincia saranno osservate le norme contenute nel titolo VI della legge 20 marzo 1865, allegato F, adattandole al meccanismo dell'Amministrazione provinciale.

Art. 211. Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'impresario od il suo continuatore o i loro eredi, se sono di arte, cioè se riguardino qualità di materiali, merito di esecuzione, determinazione o applicazione di prezzi, imputazione di spesa per risarcimento di danno ai lavori, ed in generale quelle tutte per le quali si richiede il giudizio di periti nell'arte, saranno decise da uno o più arbitri tecnici nominati dal prefetto.

Ogni altra controversia, niuna eccettuata, sarà devoluta al potere ordinario, salvo che le parti non preferissero il giudizio di un arbitro da eleggersi nei singoli casi dal signor prefetto della provincia.

CAPO II. — *Disposizione transitoria.*

Art. 212. Il presente regolamento sarà tenuto obbligatorio per un quadriennio in via di esperimento, salvo il confermarlo, o modificarlo in base all'esperienza della sua utilità; per cui la Deputazione provinciale dovrà presentare al Consiglio le sue proposte tostochè sia compiuto il terzo anno di prova.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro segretario di Stato pei Lavori Pubblici
L. PASINI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Esami di ammessione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Milano.

Pel venturo anno scolastico è vacante nella R. Scuola di medicina veterinaria di Milano un posto gratuito.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammessione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammessione a far il corso a proprie spese.

Gli esami di ammessione o di concorso abbracciano gli elementi d'aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al decreto ministeriale del 1° aprile 1856, n.° 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammessione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle provincie di Lombardia, e si apriranno il 19 agosto prossimo.

Agli esami d'ammessione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati: pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi della Lombardia.

Gli aspiranti devono presentare al R. provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle Scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo venturo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune, nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autenticata comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vajuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a far il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 18 agosto presentarsi al R. provveditore degli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammessione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il Regio provveditore e l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agl' ispettori saranno per cura di questi trasmessi al Regio provveditore della provincia fra tutto il 4 agosto.

Sono esenti dall'esame di ammessione per far il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari, ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Milano, addì 24 marzo 1869.

Il Direttore della R. Scuola Superiore di medicina veter.
TOMBARI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Times*:

Dicesi, e la notizia sembra esatta, che il signor Giovanni Lothrop Motley sarà nominato ministro degli Stati Uniti in Inghilterra.

Da lungo tempo si crede sicuro il richiamo del signor Reverdy Johnson non solo per l'uso che fanno generalmente i nuovi presidenti della facoltà di fare nuove nomine, ma perchè egli, a ragione o a torto, ha avverso il partito repubblicano. La sua principale opera — la convenzione con la Gran Bretagna per i reclami per l'*Alabama* — si considera definitivamente messa in disparte.

Il signor Motley viene in un paese a lui noto ed ove è ben conosciuto. Nè è straniero all'Europa, come molti uomini politici degli Stati Uniti, i quali visitano e studiano il vecchio mondo prima di visitarlo in forma ufficiale. Il Motley fu in parte educato in una Università tedesca; visse in Europa il tempo che spese a scrivere l'opera, che lo fece conoscere meglio tra noi, *La insurrezione della repubblica olandese*. Inoltre è tornato di recente in America, dopo essere stato ministro a Vienna per sei anni...

Il Motley è membro zelante del partito repubblicano con tutte le sue opinioni, simpatie e pregiudizi. Potrebbe dirsi che è un radicale culto. Benchè per educazione e per un certo gusto egli non s'identifichi con la parte estrema di quel partito, i suoi concetti politici non sono molto differenti...

I sentimenti del Motley verso l'Inghilterra sono senza dubbio quelli degli Americani culti. Uomo di forte senso storico, che trascorse gran parte della vita nello studiare il passato, non può non essere ben disposto verso l'antica patria. E siffatta tendenza è naturalmente avvalorata dal conoscimento della società inglese e dalla ricordanza di molte cordiali amicizie. La sua fama di distinto uomo di lettere e la sua posizione diplomatica gli assicurano un cortese ricevimento in questo paese. Però il signor Motley ci concederà il dire che noi sappiamo che egli ha opinioni decise sulle controversie tra noi e gli Americani. Qualunque siano le sue preoccupazioni storiche o sociali, egli è, per quanto riguarda l'attuale politica, un vero rappresentante dei repubblicani del Nord.

Ma poichè le intenzioni del presidente Grant sono tuttavia un segreto, se pure le ha formate, è inutile spender parole sullo svolgimento ulteriore degli affari. La convenzione che è stata conclusa tra i due paesi aspetta la decisione del nuovo presidente e del Senato; supponendo che sia messa in disparte, e che si ricomincino i negoziati, possiamo aspettarci di trovare nel Motley un sostenitore ardente e netto delle opinioni che diconsi dominanti tra i suoi compatriotti. Nell'affare dei reclami per l'*Alabama* i suoi principii e la sua condotta saranno tali da non concedergli di mostrarsi debole verso di noi.

FRANCIA. — Parecchi giornali annunciano che la squadra corazzata di Tolone ha ricevuto l'ordine di tenersi pronta a prendere il mare il primo del prossimo maggio.

Questa notizia manca d'esattezza. I bastimenti che compongono la squadra d'evoluzione passarono successivamente al bacino, come sempre accade nell'inverno. Essi saranno pronti verso i primi giorni di maggio a riprendere il mare, per fare, nell'estate dell'anno corrente, la loro campagna regolamentare di studio e d'istruzione.

Non v'ha in questo che un fatto ordinario, e che non motivò, quest'anno, alcun ordine eccezionale. *(Patrie)*

— Leggesi nella *Patrie*:

Il signor Frère-Orban ha pranzato ieri, 5, in casa del marchese di La Valette, ministro degli esteri. La sera egli ha assistito ad un ballo dato dall'Imperatrice.

Le trattative in corso tra il signor Frère-Orban ed il ministro di Stato ed il ministro degli esteri procedono con grande attività. Si pensa che tre sedute basteranno per terminare l'esame dei diversi punti in litigio e fissare le basi di un compromesso.

Quando sarà compiuto questo primo lavoro si provvederà alla organizzazione della Commissione mista incaricata di studiare tutte le questioni speciali e di proporne la soluzione.

AUSTRIA. — L'*Osten* del 3 corrente scrive:

Sentiamo che il principe Nicolò del Montenegro, che indirizzò diverse domande alla Porta fra cui in prima linea sta quella della cessione del porto di Spizza, sollecitò la mediazione dell'Austria. A quanto ci viene riferito, il conte di Beust, senza pronunziare un giudizio definitivo sulle domande del Montenegro, avrebbe offerto i suoi buoni uffici, affine di appianare le differenze fra il Montenegro e la Turchia.

— Da Pesth 5 aprile si hanno le seguenti notizie:

Oggi una Commissione giudiziale è partita da Buda alla volta di Alba Reale per il dibattimento finale che vi avrà luogo in seguito ai disordini avvenuti in occasione delle elezioni. Anche a Gran verrà delegato da Buda un tribunale eccezionale. Presso Babocska nella Somogy, i contadini divisero i campi de' proprietari e scacciarono a sassate gl'impiegati. Furono mandate colà delle truppe.

— Il ministro del culto indirizzò una circolare ai vescovi, nella quale si lagna di molte illegalità esistenti nelle scuole confessionali e chiede che venga osservata la legge scolastica.

— Nella nuova legge elettorale, di cui è già elaborato il progetto, la sessione della Dieta viene prolungata da tre anni a cinque. Il diritto elettorale stesso non verrà ristretto.

— In data di Jaroslau 4 aprile scrivono:

Oggi, domenica, ebbero luogo nuovi atti di violenza contro gl'Israeliti. Questi furono maltrattati e costretti a chiudere le loro botteghe. La guardia di sicurezza non potè impedire i disordini, per il che fu necessario l'intervento della truppa, che riuscì a disperdere i tumultuanti.

SPAGNA. — Scrivono da Madrid che secondo ogni probabilità la discussione del progetto di costituzione, che si compone di 112 articoli, non durerà meno di tre mesi. I giudizi sul merito del progetto medesimo sono a Madrid svariatissimi. C'è chi se ne ripromette un'êra di benefizi e di fortuna, e c'è invece chi pensa che essa non approderà, come accadde della costituzione del 1866.

Due sono le cause delle attuali preoccupazioni del governo spagnuolo, secondo le infor-

mazioni del *Constitutionnel*: primieramente lo stato degli animi nell'armata, quindi i sintomi di una prossima insurrezione reazionaria. Con quai mezzi rimuovere questo doppio pericolo? Secondo le voci più accreditate nei circoli politici di Madrid riferite dai carteggi del foglio citato, il governo provvisorio avrebbe l'intenzione di ricorrere ad energici provvedimenti. Già il generale Izquierda avrebbe fatto venire a sè i colonnelli di diversi reggimenti di presidio nella capitale e loro avrebbe chiesto se fosse vero, come gli era assicurato, che tutti i giorni le caserme erano ingombre di persone estranee all'armata, le quali non avevano altro scopo che quello di preparare lo spirito dei soldati e bassi uffiziali in vista di un prossimo *pronunciamento*.

I colonnelli avrebbero risposto che se i borghesi penetravano nelle caserme, era pei bisogni del servizio, senza che vi fosse in questo alcun fatto grave o straordinario.

Il generale Izquierda, dicesi, ripigliò allora ch'egli sapeva tutto, che era informato che i partiti volevano guadagnare l'armata e che non eravi che un mezzo di troncare un abuso tanto pericoloso, ed era di fare irremissibilmente fucilare qualunque borghese si introducesse nelle caserme.

Tale è il linguaggio attribuito al generale Izquierda, il quale avrebbe inoltre dette parole anche più ardite.

Ciò che havvi di certo si è che molti conciliaboli politici sonosi tenuti nelle caserme di Madrid, che il governo se ne commosse, e che l'autorità militare prende disposizioni per intimidire con mezzi di una energia disperata i fautori di questa cospirazione militare.

Quanto ai preparativi di ciò che in Ispagna chiamasi la reazione sono incontestabili e si sviluppano in proporzioni ognora più importanti.

I suoi progressi sono tanto più facili e rapidi poichè tanto nelle provincie quanto in Madrid le popolazioni sono malcontente e desiderano soprattutto di uscire una volta dallo stato attuale.

Di tutti i ministri il più ardente in codesta questione è il ministro dei lavori pubblici Ruiz Zorilla. In due discorsi detti alla Camera fece chiaramente conoscere che non rifuggirebbe da alcun mezzo per domare la reazione. Adoperò anzi tali espressioni che i giornali non vollero ripetere. Alcuni giorni addietro rispondendo agli attacchi dell'opposizione, Zorilla pronunciò in tono anche più minaccevole le seguenti parole, che hanno dato luogo a molti commenti:

« I partiti lo sappiano e nol dimentichino, il partito progressista è deciso a non lasciarsi rovesciare per eccesso di indulgenza e di bontà. »

Questo contegno del governo dà luogo alle più sinistre congetture. Gli si attribuiscono i più strani progetti atti a spargere il terrore tra i cospiratori. Si giunge fino a dire che al primo fatto d'armi del partito carlista o isabellista sarebbe dato il segnale a Madrid ed altrove di far man bassa sopra i reazionarii e procedere contro di essi ad una vera strage.

Dopo avere riassunto nei termini riferiti le informazioni trasmessegli dai suoi corrispondenti madrileni, il *Constitutionnel*, accennando specialmente a queste ultime, dichiara di averne tenuta parola piuttosto per una indicazione dello stato degli animi e come sintomi del momento che la Spagna sta attraversando, di quello che per fede che esse meritino come del resto si ammette dagli stessi corrispondenti.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Leggiamo nella *Lombardia*:

Una notizia che sarà accolta colla massima soddisfazione corre oggi per la città. La questura di Milano, in seguito alle più minute investigazioni, praticate subito dopo la notizia del furto di Vercelli, e mentre attendeva anche alle pratiche per la scoperta degli autori dell'ingente furto commesso in danno della ditta Bracciforte e Mazza, avrebbe trovato le fila di una formidabile associazione di malfattori, i quali avevan saputo rimanere nelle tenebre, favoriti dai manutengoli, e potenti per mezzi, non si sa come accumulati. Dicesi che alcuni degli arrestati sieno stati riconosciuti per quelli stessi individui che subito dopo il furto di Vercelli furon veduti associati ad una stazione secondaria della ferrovia a poca distanza da Novara.

Aggiungesi che un passamantiere di Milano sia stato pure arrestato, avendo cercato di ingannare l'autorità sull'origine di una grossa somma di denaro, trovata addosso ad uno degli arrestati.

Fatto è che in questo affare sarebbe compromesso qualche negoziante, il quale troppo rapidamente accumulò un patrimonio per non dar luogo a gravi sospetti che pare non sieno infondati.

Uno degli arrestati dei più compromessi è certo Bottelli, detto *Togn Magutt*, proprietario di una casa in costruzione, pochi passi fuori di Porta Nuova. Nell'atto dell'arresto ei trovavasi nella fabbrica, e datosi alla fuga, tentò di far precipitare dall'alto di un'impalcatura l'agente di polizia, che era venuto a cercar di lui, togliendo di repente una trave dell'impalcatura stessa, dopo essere balzato nella parte opposta.

L'agente di polizia fu appena in tempo ad accelerare il passo, dando l'allarme agli altri, dimodochè il fuggitivo potè essere raggiunto.

— Abbiamo sott'occhio, dice la *Gazzetta dell'Emilia*, un lungo elenco di stampa trasmessoci da questa R. prefettura portante la distinta dei sussidii straordinari conceduti dal governo nello scorso anno 1868 ai maestri delle scuole elementari e serali del nostro comune e della provincia. La totalità dei sussidii ammonta alla somma di lire 6,796 ripartiti sopra 136 scuole.

— Scrive il *Giornale di Sicilia*:

Per informazioni, che noi abbiamo ragione di credere ben fondate, sappiamo che i casi di tifo carbonchiuso equino sono andati sempre scemando nella nostra provincia. Non così in quelle di Caltanissetta e Girgenti, dove il morbo non mostra ancora di voler cedere.

— Riproduciamo dalla *Gazzetta di Parma* la seguente lettera del prof. Giorgini sugli *Effetti della corallina nei tessuti indumentali*:

Da tempo la stampa quotidiana si occupa di far notare gl'inconvenienti assai gravi che può produrre sulla pelle la *corallina* applicata siccome tinta rossa sui tessuti indumentali, e di registrare i serîissimi fatti avvenuti per l'uso dei vestimenti colorati con tale sostanza. Basti per tutti il ricordare quello che, commovendo una intera popolazione, da non molto avvenne ad un bravo marinaio di Nantes il quale, tenuto per non molto tratto di tempo indossata una camicia di lana tinta in rosso colla corallina, fu preso, come se fosse rivestito di novella tunica di Nesso, da tali e sì spasmodici dolori che inesorabilmente ed in breve lo condussero a morte.

La corallina, così detta forse pel colore di corallo che può produrre, è conosciuta nella scienza col nome di *anilina*, ed è un ritrovato della moderna chimica che insegna a produrla e ritrarla dal catrame, assoggettandolo ad una serie di operazioni. L'abbiamo nel commercio sotto la forma di materia solida con rudimenti di cristallizzazione e di colore verde-smeraldo: acquista il colore elegante rosso-purpureo sol quando si scioglie negli opportuni veicoli. È a sapersi però che i recapiti libri scientifici fanno cenno eziandio di un'*anilina naturale*, la quale io non so poi se fino ad ora abbia avuta applicazione nell'industria tintoria, e che risulta di un umore che geme dai tubercoli della pelle di un animaletto chiamato lepre marino (*aplesia depilans*).

Comincia la corallina ad irritare ed infiammare la parte organica al cui contatto si trova, seguita a promuovervi tumefazione ed anche esulcerazione, e finisce coll'essere assorbita e posta in circolazione, agendo a foggia de' più noti ed energici veleni acri o corrosivi. Nel produrre consimili effetti morbosi, la corallina opera per una speciale intrinseca sua azione, ovvero per influenza di qualche estraneo nocivo principio trovato e seco asportato nella sovradetta serie di operazioni, che accompagnano la di lei produzione? Io sarei inclinato ad ammettere quest'ultima supposizione pel fatto che ho riscontrato, e pubblicamente ancora esperimentato nelle mie lezioni sulle coralline commerciali; esse contengono (almeno tutte quelle che all'azzardo ho acquistate dai venditori e che ho sottoposte all'analisi) dell'arsenico. E sappiamo come questo veleno eserciti azione ed effetti molto somiglianti a quelli surricordati.

Comunque sia, io credo però che faresti opera assai utile mettendo anche tu i lettori del tuo giornale in guardia sull'acquisto di tessuti indumentali così colorati, e specialmente se sieno di quelli che, come calze, corpetti, camicie, vanno stretti ad addossarsi sulla pelle. Vuoi tu insegnare loro il modo di conoscere, senza bisogno del soccorso del chimico o del farmacista, se il colore di quei tessuti sia stato applicato colla corallina? Vi lascino cader sopra (bene inteso in una parte poco esposta) alcune goccie di lissivio o di ranno, che di leggieri sapranno preparare facendo bollire nell'acqua calce e cenere dei comuni focolari, e vedranno il colore rosso purpureo volgere al roseo, poi al carnacino, ed infine scomparire in totalità. Meglio poi riesciranno nell'assaggio, quando dalla stoffa, senza pregiudicarla per l'uso cui deve essere destinata, possano colla forbice levarne qualche brandello. Trattato questo collo spirito di vino bollente, vi cederà in soluzione tutta la materia rossa, e desso si scolorirà completamente: se poi sul liquido rosso così conseguito si affonderà un acido, come il succhio del limone, si modificherà istantaneamente la tinta, e col tempo si isolerà al fondo del vaso in cui si opera una materia giallastra. Anche l'acqua in qualche modo condurrebbe ad analoga conclusione: fatta agire a freddo sul brandello in discorso, quasi per nulla ne altererebbe la tinta, ma al calore della ebollizione lo scolorirebbe in parte, e di tanto precisamente di quanto essa colorirebbesi in rosso.

— Due meccanici hanno trovato il modo di arrestare istantaneamente un cavallo con un piccolo apparecchio elettro-magnetico. La grandezza dell'apparecchio ha 10 centimetri quadrati, dimensione per altro che varia secondo il numero dei cavalli. Due fili conduttori partono dall'apparecchio, percorrono la faccia interna delle briglie e si fissano al morso. Per istabilire una corrente, non si deve far altro che far subire un mezzo giro ad un piccolo manubrio, od appoggiare le dita sopra un bottone, e l'effetto è istantaneo.

Allorquando il cavallo è posto al galoppo, si stabilisce la corrente, e l'animale si arresta istantaneamente come per incantesimo. La scarica elettrica ha per effetto immediato di rilasciare i muscoli e di produrre la sosta forzata senza che l'animale nulla soffrà, dappoichè una scarica elettrica non può avere un effetto nocivo sull'organismo animale, quando non è eccessiva.

Per i cavalli da sella l'apparecchio elettro-magnetico si colloca nell'interno del pomo della sella istessa, di maniera che al più piccolo segno d'indocilità del cavallo, il cavaliere non ha che a toccare il bottone della macchinetta, ed il cavallo diviene mansueto come un agnello.

— Un prussiano, certo dottor Dathier, che viaggia la Turchia per esplorazioni scientifiche, scrive alla *Gazzetta di Colonia* d'aver trovato a Costantinopoli, nella biblioteca del Serraglio un libro prezioso. È un manoscritto della *Divina Commedia*, del secolo decimoquinto, in bella scrittura gotica, e in gran parte illustrato con disegni variopinti. Sull'ultima facciata si legge questa bonaria sentenza in latino: *Istum librum non comodabis. Si comodabis, non reabebis. Si reabebis, non tam bene. Si tam bene, non tam cito. Si tam cito, vides amicum*. La traduzione italiana sarebbe: Non presterai questo libro. Se lo presti, non potrai ricuperarlo. Ricuperandolo, non sarà così ben conservato. Quand'anche ben conservato, non lo avrai così tosto. Se tosto, riconoscerai in ciò l'amico.

— Le ferrovie interoceaniche si moltiplicano. L'immenso continente americano, ostacolo altra volta insuperabile alle pronte comunicazioni fra l'Europa e l'Oceania ed i paesi stessi situati sulla riva del Pacifico, sarà un giorno attraversato da tante ferrovie che l'ostacolo sarà scomparso e le relazioni con popoli presentemente molto lontani diverranno facili e spedite. Il principale ostacolo era la grande vertebra rocciosa che tiene tutto il continente stretto alla sua vasta ossatura. Se in qualche parte di questa barriera di montagna esistesse una lacuna, un passaggio, il segreto della strada tanto cercata da Cortez in poi sarebbesi spiegato senza necessità di lavori giganteschi. Fra Puerto-Caballos e la Unione sui territori di Honduras e del Salvador si è scoperta la strada come preparata dalla natura non solo per una via ordinaria, ma anche per una strada ferrata.

In quel sito la grande catena dei monti americani che si estende in modo continuo dallo stretto di Behring alla Terra del Fuoco, quasi da un polo all'altro si interrompe bruscamente al di là di Comayagua come se un altro Orlando avesse fatto cadere sopra di lei la sua formidabile spada.

Il punto di divisione è situato fra Temba e Rancho Grande. Per colmo di fortuna le estremità della strada mettono a due porti capaci e così bene disposti da presentare un compiuto riparo dai venti così formidabili in quelle regioni. Non havvi miglior rada della baia di Fonseca.

I lavori si stanno ordinando. Le foreste saranno spianate e le enormi piante si trasformeranno in materiali per la nuova strada.

Così una lettera da Comayagua all'*Havas*.

— La posta del Capo di Buona Speranza arrivata a Southampton narra le particolarità dell'incendio che ha desolato, sul principio di febbraio, una grande estensione di paese che si calcola a 150 miglia di lunghezza e 15 o 20 di larghezza. Il 9 febbraio fu scoperto l'incendio nella parte occidentale del distretto di Zitzi-Kauma, a destra del Capo San Francesco.

Da circa sei settimane la siccità era stata grande in quei paraggi, e in conseguenza l'incendio, del quale s'ignora l'origine, ha divampato con una estrema rapidità e ha arso le erbe, i cespugli, le possessioni che ha trovato. Gli abitanti, onde fuggire quella tempesta di fuoco, sono stati costretti a buttarsi nei burroni, a salvarsi come meglio potevano nei fiumi, nei paduli, ove nemmeno erano sicuri, perchè l'acqua travolgeva degli avanzi incendiati.

Un ricco possidente chiamato Barnard ebbe appena il tempo di prendere alcune migliaia di sovrane che portò via in una scatola, e potè a gran fatica schivare di rimanere arso restando due ore fino al collo in un fiume che aveva le rive incendiate.

Nel distretto di Zitzi-Kauma morirono dodici Fingos, e sei bambini della stessa tribù, e la moglie e il servo di un fittaiuolo. Interi armenti sono stati preda delle fiamme. Secondo le ultime notizie l'incendio continuava a divorare le foreste di George e di Kuysna. Le perdite sono enormi; la carità dei coloni sparsi qua e là sarà grande, ma si spera che la metropoli sarà generosa. (*Morning Post*)

— Nella valle di Arreau, negli Alti Pirenei, è morta poco tempo fa una vecchia, degna per molti rispetti di avere il suo posto in una galleria di ritratti popolari. Se avesse vissuto nella Scozia e Gualtiero Scott l'avesse conosciuta, il grande romanziere l'avrebbe senza dubbio magistralmente dipinta.

Si chiamava Caterina Poujade, e pare che nella sua gioventù frequentasse una banda di zingani. Viveva sola, senza amici, e provvedeva da sè a tutti i suoi bisogni, i quali costavano pochissimo, con la caccia e la pesca come i Mohicani. Si era alzata con le sue mani nelle montagne una capanna di tre metri quadrati ove dimorava.

Nello stesso modo aveva fabbricato il letto, un armadio, una seggiola, ma che strana mobilia!

Vestiva in modo strano e insieme pittoresco. Aveva un paio di calzoni di saja, una bluse di lana bianca, le scarpe ferrate e un ampio cappuccio rosso.

Famosa era la sicurezza del suo tiro, e i suoi ami erano grandi distruttori di pesci. Due o tre volte la settimana andava nella piccola città di Arreau per vendervi delle provvigioni negli alberghi e nelle case particolari. In tal modo poteva vivere con una certa agiatezza, bevendo vino, cosa rarissima per i contadini delle montagne.

Negli ultimi tempi una ferita che le tolse la mano destra le impedì di andare a caccia, e si procacciava il vitto con ogni genere di agguati, e dopo quella sventura si era data più alacremente alla pesca.

Caterina Poujade è morta di 69 anni, senza essere mai stata malata. Secondo la gente del paese non era uscita da cinquant'anni dalla valle di Arreau.

(*Mém. des Pyrénées*)

— Nel 1867 195,953 individui, 86,662 dei quali irlandesi, lasciarono i porti della Gran Brettagna.

Nell'anno ora decorso 196,321 emigranti sonosi imbarcati nei porti dello stesso paese: su codesta totalità 58,268 erano inglesi, 15,954 scozzesi, 64,961 irlandesi, 51,956 stranieri e 6182 di nazionalità non specificata.

155,532 individui, 57,662 dei quali irlandesi, hanno preso la via degli Stati Uniti; 21,058 sono partiti per le colonie inglesi dell'America del Nord, meno per rimanervi, che per ispingersi sino agli Stati Uniti; 12,809 erano destinati per le colonie australiane, e 4022 per diversi altri paesi; 109,000 in cifre rotonde sonosi imbarcati a Livorpool, 26,000 a Cork, 10,000 a Glasgow e Greenock, 8090 a London-Derry, e da 3 a 4000 solamente a Londra. Più del quarto degli emigranti appartenevano alla classe agricola. Così, nel 1868, l'Inghilterra ha mandato al di là dai mari 28 abitanti del Regno Unito sopra ogni 10,000, la Scozia più di 48, l'Irlanda più di 121.

— I giornali inglesi pubblicano la seguente statistica degli abitanti dell'India Britannica, distinta secondo le diverse razze e credenze: non vi sono compresi gli Stati feudali:

Indiani	110,000,000
Mussulmani	25,000,000
Aborigeni o Non-Ariani . . .	12,000,000
Buddisti	3,000,000
Cristiani Asiatici	1,000,000
Parsi	180,000
Europei (compreso l'esercito) .	156,000
Indiani Orientali o Eurasiani .	91,000
Ebrei	10,000
Armeni	5,000
Totale . . .	151,542,000

— Le nostre corrispondenze da Mosca c'informano, dice il *Journal de Saint-Pétersbourg*, che sarà presentato al ministro delle finanze un indirizzo firmato dai principali negozianti di Mosca. Il quale indirizzo ha per iscopo di sollecitare l'esecuzione del progetto del colonnello Bogdanovitch, che propose di congiungere il Kama col bacino della Siberia occidentale con la ferrovia. I firmatari dimostrano l'importanza di quella via per il commercio di Mosca e domandano anche che S. M. l'imperatore sia informato di questo loro desiderio.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Premio Riberi.

Nuovo concorso al premio Riberi in lire 1000 relativo ai venti mesi decorrendi dal 1° agosto 1868 a tutto marzo 1870.

Programma.

Saranno aggiudicate lire 1000 in premio alla migliore od alle due migliori memorie redatte da uffiziali del corpo sanitario militare sul tema seguente:

« Trattare un argomento qualunque di igiene militare. »

Condizioni del concorso.

1° Le memorie premiate saranno due, essendo destinate lire 700 per la migliore e lire 300 per quella che si sarà più avvicinata alla soluzione del tema proposto.

2° Nel caso che una sola memoria superasse di lunga mano le altre, l'autore di questa conseguirà l'intiero premio di lire 1000.

3° Nessuna memoria, tuttochè meritevole di lode, potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà adempiuto a tutte le condizioni del programma.

4° Le memorie però che non conseguiranno il premio, otterranno, ove ne siano giudicate meritevoli, una menzione onorevole.

5° Le dissertazioni dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, francese e latina, ed in caratteri chiaramente leggibili; lo stile sarà piano, facile e conciso, quale appunto si addice a cose scientifico-pratiche.

6° Sono solamente ammessi al concorso i medici militari del nostro esercito e marina in attività di servizio, in aspettativa od in ritiro; ne sono però eccettuati i membri del Consiglio e quelli della Commissione.

7° Ciascun concorrente contrassegnerà la sua memoria con un'epigrafe, che verrà ripetuta sopra una scheda suggellata contenente il nome, il prenome ed il luogo di residenza dell'autore.

8° È assolutamente vietata qualunque espressione, che possa far conoscere l'autore, il quale fatto, ove succedesse, toglierebbe al medesimo il diritto al conseguimento del premio.

9° Non si apriranno fuorchè le schede delle memorie premiate o giudicate meritevoli di menzione onorevole, le altre saranno abbruciate senza essere aperte.

10. Il giorno perentorio stabilito per la consegna delle memorie è il 31 marzo 1870. Quelle che pervenissero dopo trascorso questo giorno saranno considerate come non esistenti.

11. La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* dell'epigrafe delle memorie a mano a mano che perverranno al Consiglio servirà di ricevuta ai loro autori.

12. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso appartiene di diritto al Consiglio, con piena facoltà a questo di pubblicarlo per mezzo della stampa. L'autore però è altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità alla propria memoria, anche emendata o modificata, purchè in questo caso faccia risultare degli emendamenti e delle modificazioni introdottevi in tempo posteriore alla trasmissione del relativo manoscritto al Consiglio.

Il Presidente
del Consiglio superiore militare di sanità
COMISSETTI.

Visto per l'approvazione
Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 7.

Seduta delle Cortes. — Discussione del progetto della costituzione. — Castelar deplora che la costituzione dia tanta autorità al Sovrano; dichiara che solo la repubblica potrà soddisfare alle aspirazioni nazionali; critica i progressisti di non essersi assicurati dell'accettazione del Re Ferdinando avanti di decidersi per quella scelta.

Serrano gli risponde brevemente; dichiara che ogni ristaurazione carlista o isabellista è impossibile.

Berna, 8.

Il Baden ha indirizzato al Consiglio federale una dichiarazione identica a quelle spedite dall'Italia e dalla Prussia a favore della linea del Gottardo.

Vienna, 8.

È imminente la pubblicazione di una ordinanza del ministro della guerra, colla quale, per ottenere maggiori economie nel bilancio, si decreterà una ulteriore riduzione dell'esercito, e si aggiornerà la chiamata dei coscritti sotto le bandiere sino al prossimo autunno.

Parigi, 8.

Chiusura della Borsa.

	7	8
Rendita francese 3 %	70 25	70 25
Id. italiana 5 %	55 60	55 75
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete . .	470 —	471 —
Obbligazioni	227 50	227 50
Ferrovie romane	54 —	53 —
Obbligazioni	141 50	141 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele* .	51 50	— —
Obbligazioni ferr. merid. . .	159 50	159 50
Cambio sull'Italia	3 1/2	3 5/8
Credito mobiliare francese . .	271 —	270 —
Obblig. della Regia Tabacchi .	420 —	422 —
Azioni id. id. .	617 —	616 —

Vienna, 8.

Cambio su Londra	125 60	— —

Londra, 8.

Consolidati inglesi	93 1/8	93 3/8

Roma, 7.

Assicurasi che il Re di Baviera invierà a Roma per l'occasione della festa dell'11 aprile il conte Massimiliano d'Arco latore di una lettera di felicitazione per il Papa.

È inesatto che l'ex-duca di Parma voglia stabilirsi a Roma.

Madrid, 7.

L'*Epoca* dice che il governo non ha ricevuto alcuna notizia dell'entrata dei carlisti in Ispagna. Però ha ordinato la partenza di truppe per le provincie settentrionali.

Parigi, 8.

Situazione della Banca. — Aumento nel portafoglio milioni 8 1/2; nelle anticipazioni 1/5. — Diminuzione nel numerario 7; nei biglietti 14; nel tesoro 10 1/4; nei conti particolari 3 4/5.

Bukarest, 8.

I tentativi del partito rosso onde provocare dei disordini andarono falliti. — In generale le elezioni sono favorevoli al governo, però rimasero eletti anche alcuni capi dell'opposizione.

Madrid, 8.

Seduta delle Cortes. — Rios Rosas, rispondendo ad Iberia, dichiara essere una calunnia il progetto di ristaurazione attribuito al generale Prim; soggiunge che ogni ritorno del passato è impossibile.

Parigi, 9.

Le voci riportate dal *Siècle* che si tratti di modificare il Ministero e la Costituzione sono smentite.

L'*Etendard* dice che il duca di Montpensier non è riuscito a contrarre un prestito di sette milioni coi banchieri di Parigi e di Londra.

L'*Union* annunzia che i carlisti sono pronti ad entrare in campagna.

Vienna, 9.

Il conte di Trauttmannsdorff, ministro d'Austria a Roma, fu incaricato dall'Imperatore di rimettere al Papa una lettera di congratulazione in occasione dell'anniversario di S. S.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 8 aprile 1869, ore 1 pom.

Il tempo è stato bello in tutta la Penisola.

Soffiano i venti di nord-ovest, e il mare è leggermente mosso nelle estreme coste meridionali.

Il barometro si è abbassato da 1 a 3 mm. dal centro verso il nord, e si è innalzato da 1 a 7 mm. dal centro verso il sud.

La pressione atmosferica è diminuita ancora di 5 mm. nella Spagna ed in qualche stazione del nord.

Si manifesta qualche indizio di nuova variabilità nel tempo. Questo però domani sarà buono.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze

Nel giorno 8 aprile 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 761,5	mm 760,0	mm 761,8
Termometro centigrado	13,5	19,0	11,0
Umidità relativa . .	70,0	45,0	60,0
Stato del cielo. . . .	sereno	sereno	sereno
Vento { direzione . . / forza	NE debole	SO debole	SO debole

Temperatura massima . . . . + 19,0
Temperatura minima . . . . + 5,0

TEATRO DELLE LOGGE, a ore 8 — Opera: *Cicco e Cola* — Ballo: *La Fornarina*.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 9 *aprile* 1869)

VALORI	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god. 1 genn. 1869		»	»	57 87	57 85	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . » 1 aprile 1868		35 90	35 70	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib. 1 aprile 1868		»	»	77 60	77 45	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »		83 40	83 30	»	»	»	»	»
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »	500	»	»	629 »	628	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv. (oro) trattabile in carta » 1 genn. 1869	500	435 1/2	434 1/2	437 1/2	437	»	»	»
Imprestito Ferriere 5 0/0 . . . . » 1 luglio 1868	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 » id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana » 1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1550
Dette Banca Naz. Regno d'Italia » 1 genn. 1869	1000	1780	1760	»	»	»	»	»
Cassa di sconto Toscana in sott. »	250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »								
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »	1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »	500	»	»	»	»	»	»	150
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. » 1 luglio 1868	420	»	»	»	»	»	»	205
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD » id.	420	»	»	»	»	»	»	178
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »	500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . » 1 genn. 1869	500	»	»	284 1/2	284	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . » 1 aprile 1868	500	»	»	»	»	»	»	168
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 » id.	505	»	»	»	»	»	»	435
Dette in serie non comp. . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc. . . . . »	505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* » id.	500	»	»	»	»	»	»	158
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »	150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »	500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . » 1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	58 »
3 0/0 idem . . . . » 1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36 20
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »		»	»	»	»	»	»	78 50
Nuovo impr. della città di Firenze in oro 1 aprile	250	»	»	»	»	»	»	173
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .	500	»	»	»	»	»	»	405

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 90	25 85
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 7/8	103 5/8
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 78	20 77
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 57 85 - 87 1/2 f. c. — Imp. Naz. 77 45 - 77 50 f. c. — Obbl. Regia Tab. 437 f. c.

Il *sindaco*: A. MORTERA.

STRADE FERRATE ROMANE — Settimana n. 10.

STATO DEI PRODOTTI DEL TRAFFICO al netto del 10° pel R. Governo

dal dì 5 al dì 11 marzo 1869.

811 — Reti Riunite.

	Viaggiatori	Bagagli e Cani	Mercanzie gran velocità	Mercanzie piccola vel.	Vetture, cavalli e bestiame gran velocità	Vetture, cavalli e bestiame piccola vel.	Introiti supplementari	TOTALI	Chilometri esercitati	Prodotto per chilometri e per anno
Prodotto della settimana	207,529 28	17,473 35	15,823 71	113,847 49	2,079 34	1,579 88	5,368 06	363,701 13	1670	»
Settimana corrisp. 1868	198,928 »	12,660 45	16,616 48	107,308 71	3,633 45	599 45	8,362 86	348,109 40	1670	»
Differenza in più...	8,601 28	4,812 90	»	6,538 78	»	980 43	»	15,591 73	»	»
Differenza in meno	»	»	792 77	»	1,554 11	»	2,994 78	»	»	»
Ammontare dell'esercizio dal 1° genn. 1869 all'11 marzo detto........	1,931,546 05	126,355 76	187,668 26	1,144,982 70	31,192 60	12,693 47	86,662 06	3,521,100 90	1670	10,994 01
Periodo corrispondente.	1,764,483 22	97,968 43	168,322 94	932,940 72	48,988 41	10,061 67	74,439 72	3,097,205 11	1670	9,560 38
Aumento	167,062 83	28,387 33	19,345 32	212,041 98	»	2,631 80	12,222 34	423,895 79	»	1,433 63
Diminuzione	»	»	»	»	17,795 81	»	»	»	»	»

Firenze, lì 27 marzo 1869.

PRESTITO A PREMI 1861 DELLA CITTÀ DI MILANO

30ª ESTRAZIONE — 1° aprile 1869.

SERIE ESTRATTE

229 - 244 - 389 - 942 - 1214 - 1505 - 1607 - 1640 - 1924 - 2538 - 2761 - 3210 - 3337 - 3358 - 3398 - 3434 - 3626 - 3776 - 3828 - 3936 - 3989 - 4018 - 5055 - 5067 - 5095 - 5291 - 5345 - 5346 - 6031 - 6251 - 6444 - 6501 - 6632 - 7436 - 7442 - 7513 - 7582 - 7766 - 7913.

Le obbligazioni qui sotto enumerate sono rimborsabili coi premi ivi menzionati.

Numero	Lire
Serie 229	
42 —	1,000
Serie 389	
27 —	1,000
31 —	60
34 —	150
35 —	150
Serie 942	
7 —	60
Serie 1214	
5 —	60
17 —	60
28 —	60
31 —	300
42 —	150
Serie 1505	
1 —	60
Serie 1607	
28 —	60
39 —	60
Serie 1640	
16 —	1,000
40 —	1,000
49 —	60
Serie 2538	
13 —	1,000
23 —	100
41 —	60
Serie 2761	
6 —	60
9 —	60
11 —	60
37 —	150
42 —	1,000
Serie 3337	
18 —	1,000
25 —	1,000
27 —	100
39 —	60
Serie 3398	
7 —	150
42 —	60
44 —	1,000
Serie 3434	
4 —	100
18 —	100
Serie 3626	
5 —	300
Serie 3776	
8 —	150
14 —	1,000
39 —	60
Serie 3828	
17 —	150
50 —	60
Serie 3936	
12 —	60
15 —	60
30 —	100
Serie 3989	
32 —	60
Serie 4018	
38 —	60
Serie 5055	
20 —	60
30 —	1,000
37 —	200
46 —	60
Serie 5067	
9 —	500
25 —	60
38 —	100
45 —	1,000
Serie 5095	
48 —	60
Serie 5291	
2 —	500
12 —	60
15 —	100
24 —	1,000
35 —	1,000
43 —	1,000
Serie 5345	
35 —	1,000
Serie 5346	
8 —	60
11 —	60
26 —	60
Serie 6031	
18 —	200
Serie 6444	
1 —	60
9 —	60
18 —	60
21 —	300
33 —	60
46 —	200
Serie 6632	
2 —	1,000
5 —	60
33 —	1,000
37 —	60
Serie 7436	
2 —	100
Serie 7442	
13 —	60
24 —	60
49 —	100
Serie 7513	
41 —	60
44 —	100
Serie 7582	
20 —	200
49 —	1,000
Serie 7913	
5 —	200
46 —	1,000

Tutte le altre obbligazioni contenute nelle 39 serie suddescritte sono rimborsabili con it. lire 46.

Il rimborso si fa a datare dal 1° luglio anno corrente:
A Milano, presso la Cassa Comunale
A Bruxelles, presso la Ditta I. Errera Oppenheim
A Francoforte sul Meno, presso la Ditta A. Reinach
A Parigi, presso la Ditta Kohn Reinach e C.
} Al cambio del Milano.

ed anche presso i venditori delle obbligazioni di questo prestito.

La prossima estrazione avrà luogo il 1° luglio 1869.

Milano, il 1° luglio 1869.

La Giunta municipale
Il Sindaco
G. BELINZAGHI.
L'Assessore PINI. — *Il Segretario* GIANI.

Per la Commissione
Servolini Carlo, assess. munic.
Sala Luigi, consigliere comunale.
Venini Eugenio, consigliere com.

876

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di sabato 15 maggio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Parma, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni nove e mesi tre del tronco della strada nazionale n. 22 dalla Spezia a Cremona, compreso fra la città di Parma ed il ponte in barche sul Po a Casalmaggiore, in provincia di Parma, della lunghezza di metri 21,871, esclusa la traversa di Colorno, per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta di L. 14,793 29.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 4 giugno 1868, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Parma.

La manutenzione dovrà intraprendersi al 1° gennaio 1870, e durerà fino al 31 marzo 1879.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'articolo 46 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare, a tenore dell'articolo 3° del capitolato, un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 1,400 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni dieci depositare in una delle casse governative a ciò autorizzate una somma corrispondente ad un'annata del canone d'appalto, in numerario, biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, la cui rendita però non potrà essere inferiore a lire 1,500, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa. — Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Parma, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 6 aprile 1869.

Per detto Ministero
A. Verardi, *Caposezione.*

871

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Operazioni del mese di Marzo 1869. — 880

DIMOSTRAZIONE dell'incassato e pagato nel mese suddetto

TITOLI DELLA SCRITTURA	INCASSATO	PAGATO
Risparmi.. Depositanti della Centrale... L. it.	367,497 12	287,381 12
Depositi... Pupillari, condizionati e personali »	40,584 96	54,132 49
Depositi... In cartella ....»	629,172 95	352,697 38
Depositi... Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo............»	»	50 »
Casse affiliate di 1ª classe per depositi in conto corrente......................»	29,676 20	1,358 72
Casse affiliate di 2ª classe in conto corrente coi respettivi cassieri ..»	29,600 »	16,530 »
Casse affiliate di 2ª classe per libretti pagati dalla Centrale..........»	»	2,555 12
Somma l'incassato e pagato per risparmi e depositi L. it.	1,096,531 23	714,704 83
Debitori per imprestiti: Privati con ipoteca ....»	16,627 39	271,361 04
Detti contro valori pubblici»	80,987 85	76,595 76
Amministrazioni dello Stato»	318,333 20	300,000 »
Comuni e Provincie ......»	13,995 08	27,500 »
Corpi morali ....»	17 91	»
Titoli di credito pubblico: Sopra Amministr. dello Stato	48,346 27	150,236 66
» Comuni e Provincie..»	»	»
» Corpi morali.......»	51,969 52	»
Cauzioni e doti di casse affiliate di 1ª classe...»	»	»
Debitori per capitali acquistati mediante sconto»	132,542 81	311,213 68
RR. Prefetture in conto corrente............»	10,976 80	»
Debitori per vari titoli.....................»	»	»
Creditori per come sopra...................»	4,105 58	1,061 62
Benistabili e miglioramenti di benistabili.....»	»	»
Masserizie e mobili..........................»	»	»
Entrate e spese di amministrazione...........»	1,006 09	10,710 67
Idem di benistabili ....»	1,175 »	»
Totale delle operazioni.... L. it.	1,776,614 73	1,863,384 26
Contanti in Cassa al principio ed alla fine del mese ....»	598,315 03	511,545 40
L. it.	2,374,929 76	2,374,929 66

MOVIMENTO dei depositanti nel mese suddetto

TITOLI DI CREDITO	Depositanti NUOVI	Depositanti SALDATI
Libretti di risparmi (vecchia serie)..........N°	»	2
Id. (nuova serie) ....»	593	475
Cartelle di depositi ....»	42	27
Libretti di depositi spettanti a pupilli sottoposti, stabilimenti di benefic. e società priv.»	7	3
Libretti condizionati.........................»	12	6
Libretti personali............................»	3	1
N°	657	514
Depositanti al principio e alla fine del mese..»	30,170	30,313
Somme N°	30,827	30,827

Visto — IL DIRETTORE
L. Strozzi-Alamanni.

Il Primo Ragioniere
F. Pinucci.

Editto.

La Regia pretura urbana di Treviso rende noto che nel giorno 27 settembre 1868 è mancata ai vivi in questa città Franzoja Luigia del fu Giuseppe vedova di Alessio Mazzi, disponendo della sostanza col testamento 22 settembre 1868, e col quale istituì sua erede Giuseppina Visentini vedova Franzoja, e legataria Andrianna Franzoja maritata a Giuseppe Pedina ambe di Venezia, la prima cognata e la seconda nipote *ex sorore*, le quali con esibito 2 novembre 1868, n. 49004, prodotto alla Regia pretura urbana, sezione civile di Venezia, ripudiarono la prima alla eredità e la seconda al legato.

Essendo ignoto a questo giudizio se e quali persone abbiano diritti ereditarii sulla sostanza della defunta predetta, si citano tutti coloro che intendono di far valere per qualsiasi titolo una qualche pretesa su tale eredità ad insinuare a questo giudizio il loro diritto ereditario entro un anno dalla data del presente editto, ed a presentare la loro dichiarazione d'erede, comprovando il diritto che credono di avere, poichè altrimenti questa eredità, per la quale per ora venne destinato in curatore l'avvocato di questo foro signor Leopoldo dottor Piazza, sarà ventilata, in concorso di coloro che avranno prodotto la loro dichiarazione di erede, comprovandone il titolo, e verrà loro aggiudicata la parte d'eredità che non verrà adita, e l'eredità intera nel caso che nessuno si fosse dichiarato erede sarà devoluta allo Stato siccome vacante.

Il presente s'affigga a quest'albo pretorio, e lo s'inserisca per tre volte consecutive nella *Gazzetta di Treviso* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dalla Regia pretura urbana.

Treviso, li 5 marzo 1869.

Il R. giudice dirigente
COLBERSARDI.

878

Accettazione d'eredità *con benefizio d'inventario.*

Il cancelliere della Regia pretura del 3° mandamento di Firenze rende pubblicamente noto che sotto di 17 marzo 1869 il signor Raffaello del fu Lorenzo Fraschetti ha accettato nell'interesse dei suoi figli minori Vittorio ed Eugenio con benefizio di legge e d'inventario la eredità intestata lasciata dal fu Vincenzo Gilardini, morto fuori la Porta a San Miniato di questa città, in luogo detto Giramento, il dì 31 gennaio del corrente anno.

Li 18 marzo 1869.

Il cancelliere
GIAMBONI.

884

Avviso.

Il signor Vincenzo Di Maggio dell'Isola delle Femine essendo stato abilitato con decreto ministeriale 30 gennaro 1869 a far pubblicare ai termini di legge la sua domanda per ottenere l'aggiunzione del nome Orazio nell'atto di nascita del di lui figlio Erasmo, se ne fa avvertenza al pubblico perchè chi vi abbia interesse possa fare opposizione nel termine prescritto dall'articolo 122, R. decreto 1865, sull'ordinamento dello stato civile.

Palermo . . marzo 1869. 881

Avviso.

Nell'interesse dei signori Filippo, Giuseppe, Caterina, Teresa, Carolina, Domenico Roselli, dal sottoscritto rappresentati, si avvisano i signori creditori del defunto don Giorgio Roselli, già domiciliato presso Arezzo, perchè vogliano esibire i loro titoli di credito dentro il 15 maggio 1869 in Arezzo, in via Cavour, al civico numero 17, nello studio del dottor Bruschettini, a fine di dare una sistemazione il più che sia possibile sollecita e regolare.

Scorso invano il qual termine non verranno altrimenti riconosciuti i crediti di alcuno.

Arezzo, a dì 7 aprile. 883

Avviso. 874

All'udienza che dal tribunale civile di Grosseto sarà tenuta la mattina del dì 23 aprile 1869 saranno nuovamente posti in vendita i seguenti beni subastati alle istanze del signor Luigi Bulgarini in danno di Giuseppe Benvenuti Regio impiegato, residente a Genova, cioè:

1° Una casa detta del Biliardo, posta in Castiglioni della Pescaia nel Borgo Maestro, a confine eredi Moretti, Borgo Ximenes, le mura, salvo, ecc.

2° Una casa detta del Forno, situata in Castiglioni della Pescaia, a confine Spadini, Barsotti, via Montalto, salvo, ecc.

3° Una cantina posta in detto paese in via dell'Amore, sotto un salone dello Spedale.

4° Una stalla posta in Castiglioni della Pescaia presso la Fiumara.

5° Una vigna situata in prossimità di detto paese in luogo detto S. Marie.

LUIGI BULGARINI

ELENCO

di Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, dalle tariffe ed istruzioni vigenti, vendibili dalla Tipografia EREDI BOTTA — Firenze, via del Castellaccio.

(NB. *Il prezzo è ragguagliato per ogni cento fogli.*)

1. Verbale di querela o denunzia orale - foglio intero . . L. 2 80
   Detto mezzo foglio . . . 1 40
2. Verbale di presentazione di querela o denunzia scritta - m. f. . 1 40
3. Verbale di desistenza da querela - m. f. 1 40
4. Verbale di visita di ferito con esposizione o relazione di perizia - f. i. 2 80
5. Verbale di giudizio definitivo di perito - m. f. 1 40
6. Verbale di visita e descriz., ricognizione e perizia di cadavere - f. i. 5 80
7. Verbale di visita e descrizione di località - f. i. 2 80
8. Verbale di visita domiciliare e perquisizione - f. i. 2 80
   Detto m. f. 1 40
9. Verbale di perizia - m. f. 1 40
10. Verbale di presentazione di perizia - m. f. 1 40
11. Decreto di citazione di testimone avanti il giudice istruttore - m. f. 1 40
12. Esame di testimoni senza giuramento - f. i. 2 80
    Detto m. f. 1 40
12bis Id. di testimoni senza giuramento per le preture - f. i. . . 2 80
    Detto m. f. . . 1 40
13. Esame di testimoni con giuramento - f. i. 2 80
    Detto m. f. . . 1 40
14. Mandato di comparizione - m. f. 1 40
15. Mandato di cattura - m. f. 1 40
16. Interrogatorio dell'imputato - f. i. 2 80
    Detto m. f. 1 40
17. Verbale di ricognizione dell'imputato - m. f. 1 40
18. Verbale di confronto dell'imputato - f. i. 2 80
    Detto m. f. 1 40
19. Tassa per un testimone nel luogo di sua residenza - m. f. . . 1 40
20. Tassa per un testimone che si è trasferito a più di 2 chilom e 1/2 dal luogo di sua residenza - m. f. 1 40
21. Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario patentato o di una levatrice - m. f. 1 40
22. Tassa per i periti od interpreti - m. f. 1 40
23. Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere - m. f. . . 1 40
24. Tassa per una traduzione in iscritto - m. f. 1 40
25. Tassa per la custodia dei sigilli od animali - m. f. 1 40
26. Tassa per trasporto di carte impugnate per falsità o destinate a servire di comparazione - m. f. 1 40
27. Tassa per trasferta giudiziaria - m. f. 1 40
28. Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibili - f. i. 2 80
29. Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale (art. 131 regol. Gen. giud., articoli 160, 161, 162 e 166 Tar. Pen.) . . . . 15 »
30. Estratto del Registro Generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate per atti in materia penale . . . . 5 »
31. Ordinanze per le Camere di consiglio - m. f. 1 40
32. Avviso di pagamento - m. f. 1 40
33. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il tribunale correzionale . . 2 90
34. Elenco di tutti gli atti del procedimento e nota dei corpi di reato 1 40
35. Atto di citazione della parte lesa avanti il tribunale . . . 1 40
36. Atto di citazione di testimoni avanti il tribunale 1 40
37. Ordinanza di citazione avanti il pretore 1 40
38. Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del P. M. e decreto di citazione in affari avanti il pretore 2 90
39. Atto di citazione dei testimoni avanti il pretore 1 40
40. Atto di citazione di parte lesa avanti il pretore 1 40
41. Cedola di citazione di testimoni fiscali avanti il pretore. . . » 90
42. Avviso di comparizione a forma dell'art. 25 dell'istruzione, tariffa penale, modello A. . . . . L. 1 40
43. Verbale di ammonizione 1 40
44. Decreto e verbale di ammonizione di ozioso 1 40
45. Avviso di delitti o trasgressioni al procuratore del Re a forma dell'articolo 77, Cod. proc. penale 1 40
46. Ragguaglio di tutti gli affari criminali, correzionali e contravvenzionali registrati negli ultimi 8 giorni, art. 452, Cod. proc. pen. 4 8»
47. Interrogatorio dell'imputato (Corti d'assisie) 2 80
48. Cedola di citazione di testimone (Corti d'assisie) 2 80
49. Avviso ai giurati (art. 111 dell'ord. giud. e 354 del regol. giud.) . 1 40
50. Ordinanza di comunicazione di nota dei giurati 1 40
51. Note dei giurati. 1 40
52. Schede pei giurati . . . . » 60
53. Dichiarazione dei giurì 3 50
54. Mandato di pagamento per le spese di trasferta e per indennità ai giurati 1 40
55. Ruolo delle cause a trattarsi avanti la Corte d'assisie . . . 3 50
56. Registro o campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (modello B, art. 209 e seguenti tariffa penale, articoli 43 e 44 ist. relative) 7 50
57. Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità - Mod. C, articolo 253 tariffa penale, art. 60 istruz. relat. . . . . 15 »
58. Nota d'iscrizione ipotecaria - Modello D, art. 266 tariffa pen. articolo 61 istr. rel. . . . . 5 »
59. Elenco degli articoli riscossi per pene pecuniarie e spese di giustizia penale, med. E, art. 231 tariffa penale, art. 70 istr. relat. 10 »
60. Distinta dei versamenti - Modello F, art. 70, istruz. tariffa penale. 2 »
61. Stato degli individui contro dei quali si fa proposta per l'applicazione del carcere sussidiario - Mod. G, articoli 579, 580 e 581 Cod. proced. pen. e 82 e 144 delle istruz. per l'esecuzione della tariffa penale. . . . . 5 »
62. Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie - Mod. H, articoli 83, 89 e 104 istr. per l'esecuz. della tar. pen. . . . . 6 »
63. Stato degli articoli riscossi o rinviati - Mod. I, art. 88 delle istruzioni per l'esecuzione della tariffa penale . . . . . . 2 »
64. Registro d'attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle spese - Modello L, art. 22 per l'esecuzione della tariffa penale . 10 »
65. Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse, e delle quote ripartite agli aventi dritto - Mod. M, articoli 134 e 161 istruz. per l'esec. della tariffa penale . . . . 5 »
66. Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate - Mod. N, articolo 161 istruzioni . . . . 5 »
67. Stato numerico della situazione dei campioni - Mod. O, art. 161 istruzione . . . . 5 »
68. Stato degli articoli di cui si propone l'annullamento - mod. P, articolo 164 istruzione . . . . 5 »
69. Coperta per procedimento penale per citazione diretta 4 80
70. Coperta per atti penali di competenza pretoriale 4 80
71. Coperta per procedure scritte di competenza dei tribunali correzionali 4 80
72. Coperta del volume del deposto dei testimoni in cause di competenza delle Corti d'Assisie 4 80
73. Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti dei quali è permessa la lettura 4 80
74. Libro delle registrazioni - art. 199 del regolamento giudiziario 14 novembre 1865 . . . . 19 »
75. Ruolo generale di spedizione - art. 214 del regol. giud. suddetto . 23 »
76. Ruolo d'udienza - art. 226 regol. giud. suddetto . . . . . . 10 »
77. Foglio d'udienza - art. 248 regol. giud. suddetto. . . . . . 3 »
78. Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al presidente o al giudice delegato o al Ministero Pubblico - art. 275 del regolamento suddetto, numero 2 . . . . 10 »
79. Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali - art. 275 del regolamento suddetto, numero 6 . . . . 15 »
80. Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche - articolo 275, numero 10 del regolamento suddetto . . . 10 »
81. Registro dei provvedimenti sopra ricorsi - articolo 275, numero 14 del regolamento suddetto 3 50
82. Registro delle presentazioni o restituzioni di ricorsi - art. 275, numero 15 regolamento suddetto 5 50
83. Registro delle produzioni fatte nel corso dell'anno nei giudizi di subastazione, di graduazione e distribuzione di prezzo di mobili. 10 »
84. Registro quitanze a madre e figlia - mod. N. 1, tariffa civ. 23 dicembre 1865 - contenente 500 bolle. . . . . 3 »
85. Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al beneficio della gratuita clientela - mod. N. 2, art. 423 tariffa civile . . . . 4 »

Dirigere le domande accompagnate dal relativo vaglia postale alla Tip. EREDI BOTTA.

Al Numero d'oggi va unito un supplemento contenente una citazione per proclami.

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.